

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4605

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAVINI, BOSSA, BURTONE, GENOVESE, MARCHI, ANDREA ORLANDO, PICCOLO, VELTRONI, BERRETTA, BOCCUZZI, BOFFA, BRAGA, BRANDOLINI, CALGARO, CAMBURSANO, CAPODICASA, CARELLA, MARCO CARRA, CAUSI, CAVALLARO, CENNI, CODURELLI, COLANINNO, CUPERLO, DAMIANO, DI PIETRO, D'INCECCO, ESPOSITO, FADDA, GIANNI FARINA, FAVIA, FEDI, FERRANTI, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, MARANTELLI, MARCHIGNOLI, CESARE MARINI, MATTESINI, MAZZARELLA, MIGLIOLI, MOTTA, NACCARATO, OLIVERIO, PELUFFO, PES, PICIERNO, POMPILI, PORTA, RAMPI, ROSATO, ROSSA, RUBINATO, RUGGHIA, ANTONINO RUSSO, SAMPERI, SERVODIO, SIRAGUSA, STRIZZOLO, TIDEI, TOUADI, TRAPPOLINO, TULLO, VICO, VILLECCO CALIPARI, ZAMPA, BORDO

Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

Presentata il 1° settembre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La costruzione di un moderno sistema giudiziario nel nostro Paese passa anche attraverso l'adeguamento del diritto — penale, civile e processuale — agli *standard* comuni europei e internazionali, presupposto necessa-

rio e imprescindibile affinché sia meglio coniugata la lotta alla criminalità con la tutela dei diritti fondamentali e prosegua il processo di armonizzazione di istituti e procedure degli Stati membri dell'Unione europea.

Il nostro Paese, tuttavia, registra negli ultimi anni gravi ritardi nel processo di adattamento e di ridefinizione degli strumenti normativi definiti a livello europeo e internazionale, in particolar modo in materia di giustizia — basti pensare ai mancati recepimenti delle numerose decisioni quadro in materia di giustizia, inserite nelle ultime leggi comunitarie, per le quali è stato fatto scadere negligenemente il termine per esercitare la delega, alle mancate ratifiche delle due convenzioni europee in tema di corruzione, all'atteso adeguamento interno per quanto attiene alla costituzione delle squadre investigative comuni europee eccetera.

Tali ritardi rischiano di compromettere l'affidabilità e l'immagine dell'Italia nell'ambito dei più importanti consessi internazionali, con il pericolo, in taluni casi, di indebolire l'effettività di una collaborazione che le nostre autorità sono chiamate a offrire nella gestione dei sempre più frequenti rapporti con le omologhe autorità di altri Paesi. Ciò è particolarmente rilevante in considerazione della necessità di contrastare le forme emergenti di criminalità che assumono sempre più una dimensione transnazionale, come i fenomeni di terrorismo internazionale, tratta di esseri umani, riciclaggio, criminalità organizzata e criminalità economico-finanziaria.

La presente proposta di legge intende, dunque, intervenire per sopperire a un grave ritardo, al fine di adeguare il nostro ordinamento al quadro europeo, con particolare riguardo alla decisione-quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, il cui termine di attuazione è già scaduto il 24 novembre 2008.

La delega per il suo recepimento era contenuta nell'articolo 50 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), ma il termine previsto dalla medesima legge per l'esercizio della delega è trascorso senza che sia stato adottato dall'attuale Governo il necessario decreto legislativo di attuazione.

È utile ricordare come già in altre occasioni parlamentari sia stata sollecitata l'urgenza del recepimento di tale decisione

quadro (vedi interpellanza della prima presentatrice della proposta di legge, n. 2-00935, svolta nell'Assemblea della Camera dei deputati il 27 gennaio 2011, con relativa risposta del Sottosegretario alla giustizia Caliendo), con la quale il Sottosegretario si impegnava a inserire la disposizione di delega nuovamente nell'ambito della legge comunitaria 2010; una legge che avrebbe dovuto sanare questa grave inadempienza e che tuttavia non ha ancora visto la luce. Anche per tali ragioni occorre ridurre i tempi per l'esercizio della delega legislativa, che nella presente proposta di legge prevediamo debba avvenire entro tre mesi (e non entro dodici mesi come previsto nella formulazione originaria della legge comunitaria).

Ci troviamo di fronte a un paradosso: l'Italia, che dovrebbe essere maestra nella lotta alla mafia, all'avanguardia anche a livello legislativo rispetto ad altri Paesi per l'evidente necessità di fronteggiare un fenomeno che nasce sul nostro territorio, rischia invece di essere annoverata fra i Paesi che ritardano l'applicazione di uno dei mezzi più efficaci per contrastare la criminalità organizzata a livello sovranazionale.

La stessa Commissione europea, chiamata a controllare l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI e la sua osservanza da parte degli Stati membri, in una relazione del febbraio 2010 e in una comunicazione dell'agosto 2010, ha invitato i Paesi che non hanno ancora emanato la legislazione a provvedere in tal senso, mettendo in luce come uno scarso livello di attuazione della normativa contenuta nella decisione quadro, unitamente alla permanenza di ostacoli burocratici, impedisca il reciproco riconoscimento delle sentenze concernenti la confisca e la stessa fiducia fra gli Stati.

La finalità principale della decisione quadro, che ha per oggetto il riconoscimento e l'esecuzione immediati delle decisioni di confisca emesse dalle autorità competenti di altri Paesi membri dell'Unione europea, è quella di realizzare in modo uniforme sul territorio europeo un efficace contrasto alla formazione dei profitti economici della criminalità organizzata.

Secondo le disposizioni contenute nella suddetta decisione, un Paese membro dell'Unione europea può trasmettere un provvedimento di confisca al Paese in cui il destinatario della decisione risiede, detiene proprietà o percepisce un reddito. Quest'ultimo Paese può dunque eseguire direttamente la confisca, conformemente alle proprie norme interne e senza ulteriori formalità. La decisione mira, dunque, a evitare che i proventi illeciti di un'organizzazione criminale ricercata in Francia possano essere posti al sicuro in Bulgaria o in Slovacchia o in altri Paesi europei.

La confisca dei beni rappresenta, infatti, uno degli strumenti principali di contrasto alle attività mafiose e la suddetta decisione quadro mira proprio a ostacolare i trasferimenti da un Paese all'altro di beni rubati, di merci illegali o di proventi illeciti, frutto di riciclo di denaro sporco da parte di organizzazioni criminali mafiose. Le organizzazioni criminali da anni investono e riciclano i loro proventi all'estero, scegliendo di impiegare il denaro proprio in quei Paesi nei quali la legislazione non è sufficientemente adeguata a contrastare il fenomeno, cercando di aggirare la normativa nazionale laddove si presenta più stringente nel contrastare il reinvestimento di capitali illeciti o mafiosi.

L'incidenza delle confische e dei sequestri di beni mafiosi sui flussi economico-finanziari è altresì confermata da recenti stime sul valore finanziario del fenomeno; i dati del Ministero dell'interno, forniti nel gennaio 2011 e relativi all'anno 2010, calcolano in 30.324 i beni sequestrati e confiscati alle mafie nel nostro Paese, per un valore di 15 miliardi di euro. Secondo quanto fornito dalla comunicazione della Commissione europea dello scorso agosto 2010, solo nel Regno Unito sono stati sequestrati 92,3 milioni di sterline a un'organizzazione criminale proprietaria di beni a Dubai e tali sequestri interessano soltanto una parte del patrimonio complessivo delle reti criminali che operano a livello globale con patrimoni che possono essere facilmente trasferiti oltre frontiera.

Perseguire nel più breve tempo possibile i patrimoni illegali mediante confisca

o sequestro è dunque un obiettivo che i Paesi membri dovrebbero inserire tra le priorità di azione, anche in considerazione di un rientro di cospicue risorse che lo strumento della confisca consente. In un momento di grave crisi economico-finanziaria occorre che gli Stati membri non si lascino sfuggire il recupero di miliardi di euro provenienti da attività illecite.

Anche per tali ragioni è necessario non ritardare l'applicazione di tutti quegli strumenti legislativi predisposti per essere eseguibili a livello sovranazionale. Occorre che l'esecuzione dei provvedimenti di confisca o di sequestro disposti all'estero non sia rallentata inutilmente da ostacoli burocratici e dalla diversità dei sistemi giuridici; gli Stati devono celermente adottare la suddetta decisione quadro per dotarsi di uno strumento concordato anni fa dagli Stati membri al fine di contrastare il crimine transfrontaliero.

Sebbene le decisioni quadro, a differenza delle direttive dell'Unione europea, non vincolino i Paesi membri a un loro formale recepimento, è tuttavia evidente la necessità di dare immediata e definitiva attuazione a decisioni quadro come quelle in materia di confisca, al fine di evitare che tra le diverse autorità giudiziarie insorgano difficoltà sul piano operativo mettendo a rischio il principio di reciprocità fra gli Stati in ordine ai provvedimenti giurisdizionali di confisca.

La mancanza di una normativa di attuazione e di un coordinamento delle disposizioni già vigenti a livello nazionale con quelle contenute nella decisione quadro può rendere difficoltosa una collaborazione fra le nostre autorità giudiziarie e quelle degli altri Stati membri e pregiudicare un'efficace azione di contrasto del crimine transfrontaliero; un'azione che proprio nell'esecuzione senza ulteriori formalità della confisca dei proventi acquisiti illecitamente e nell'aggressione dei patrimoni mafiosi a livello transnazionale rinvia uno strumento di contrasto fondamentale e insostituibile.

La conferma di quanto sia rilevante il recepimento della suddetta decisione quadro arriva da una recente vicenda

tedesca, dopo la strage di Duisburg del 15 agosto 2007, segnalando la necessità di scongiurare l'ipotesi che le confische di beni mafiosi vengano bloccate ai nostri confini. In Bassa Sassonia due pizzerie, del valore di 460.000 euro, restano ancora in mano ai proprietari che nel lontano 2001 furono raggiunti da una sentenza emessa dalla Procura della Repubblica di Roma; due esercizi commerciali in mano mafiosa che non possono ancora essere aggrediti, nonostante l'esistenza di un ordine di confisca, proprio perché l'Italia non ha ancora provveduto al recepimento della decisione quadro in esame, facendo mancare la condizione essenziale del reciproco riconoscimento delle sentenze di confisca — mentre il *Bundestag*, il Parlamento federale tedesco, il 2 ottobre 2009 ha provveduto in tal senso.

La presente proposta di legge conferisce una delega legislativa al Governo, puntuale nei suoi principi e criteri direttivi e aderente al contenuto della decisione quadro, allo scopo di conformare il diritto interno all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, consapevoli che senza un suo compiuto recepimento risulterà sempre più difficile aggredire i proventi di reato a livello sovranazionale.

È utile precisare che, per quanto attiene ai casi di confisca di somme di denaro la decisione quadro (articolo 16 — destinazione dei beni confiscati), prevede che lo Stato membro sul cui territorio la confisca è stata eseguita debba trasferire allo Stato che ha adottato la decisione di confisca il 50 per cento degli importi superiori a 10.000 euro. Qualora invece la confisca abbia per oggetto un bene diverso dal denaro, lo Stato di esecuzione deve decidere se procedere alla sua vendita distribuendone i proventi o al suo trasferimento nello Stato di emissione, salvo che si tratti di beni che appartengano al patrimonio culturale nazionale.

Le risorse derivanti dall'esecuzione di confische all'estero, nelle misure stabilite dalla decisione quadro, dovrebbero confluire nel Fondo unico giustizia — nel quale peraltro già confluiscono le somme

di denaro e i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito dei procedimenti penali — che risulterebbe così alimentato, secondo la procedura di mutuo riconoscimento, anche dai proventi delle confische eseguite all'estero.

Rientrano nella procedura di mutuo riconoscimento la confisca in senso tradizionale (la confisca dello strumento, del prodotto o del profitto del reato), la confisca per equivalente e, con alcuni limiti, la confisca di beni di valore sproporzionato al reddito del condannato; quest'ultima ipotesi è regolata dal nostro ordinamento dall'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Inoltre, come si prevede nell'elencazione dei principi e criteri direttivi della presente proposta di legge (lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 1), occorre consentire l'applicazione della confisca, nell'ambito delle fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità, sia in riferimento alle ipotesi particolari di confisca (inserite nel codice di procedura penale per il contrasto alla criminalità mafiosa dal citato articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992), sia in riferimento al reato degli enti (articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2001), sia ai delitti contro l'industria e il commercio (previsti dagli articoli da 513 a 515 del codice penale), alla luce della sentenza n. 10280 del 25 ottobre 2007 - 6 marzo 2008 della Corte di cassazione. Tale inclusione è volta a rafforzare l'azione di contrasto di reati gravi qualora siano commessi nell'interesse di persone giuridiche (responsabilità da reato dell'ente e confisca del profitto). Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno elaborato l'importante principio in materia di responsabilità da reato dell'ente secondo cui il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto (ai sensi degli articoli 19 e 53 del decreto legislativo n. 231 del 2001) nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è

concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato. La Corte, inoltre, con tale sentenza ha sottolineato la diversità strutturale tra l'impresa criminale, la cui attività economica si polarizza esclusivamente sul crimine, e quella che opera lecitamente e che soltanto in via episodica deborda nella commissione di un illecito e che può giustificare un'analisi più attenta dell'autorità giudiziaria sul *quantum* da sottoporre a confisca.

Inoltre, la presente proposta di legge prevede che, in coerenza con il vigente quadro normativo antimafia (lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1), in riferimento alle varie forme di confisca suscettibili di richiesta di riconoscimento, si debba includere anche la confisca di prevenzione, ossia la misura ablativa di tipo preventivo (prevista nel nostro ordinamento, in particolare dagli articoli 2-ter, 3-quater e 3-quinquies della legge n. 575 del 1965, recante « Disposizioni contro la mafia »). L'applicazione giurisdizionale di tale misura è, infatti, riconosciuta anche da una consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. La confisca di prevenzione è irrogata indipendentemente dall'accertamento della previa commissione di un fatto costituente reato, per contenere la pericolosità sociale di determinate categorie di soggetti. Il tribunale ordina la confisca dei beni della persona nei cui confronti è instaurato un procedimento penale qualora il valore dei suoi beni risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, o quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Infine, il recepimento della decisione quadro comporta: la regolazione dei rapporti fra gli Stati; l'individuazione dell'autorità competente necessaria a regolare le richieste e le decisioni di confisca (ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro e individuata nel Ministero della giustizia); la definizione di procedure inerenti a trasmissione delle richieste (ai sensi degli

articoli 4 e 5 della decisione quadro) che assicurino forme di comunicazione di informazione e di cooperazione giudiziaria diretta fra gli Stati anche mediante la Rete giudiziaria europea; la disciplina del procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della confisca; la verifica della doppia incriminabilità nel rispetto del principio *ne bis in idem* (divieto di essere giudicati due volte per lo stesso reato e quindi della doppia incriminazione), fatte salve le figure di reato contemplate nell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, per le quali non è prevista la procedura di verifica della doppia incriminabilità; la definizione di modalità operative atte ad applicare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni e delle esecuzioni di confisca fra gli Stati membri (ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro); la previsione di ipotesi in cui l'autorità giudiziaria italiana possa rifiutare l'esecuzione di confisca, ossia i casi di non riconoscimento o di non esecuzione in base alla legge italiana (ai sensi dell'articolo 8 della decisione quadro), unitamente alla definizione delle modalità procedurali e degli obblighi di informazione connessi al rifiuto stesso; la previsione di ipotesi in cui l'autorità giudiziaria italiana possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca (ai sensi dell'articolo 10 della decisione quadro); la previsione delle garanzie giurisdizionali; l'adozione di mezzi di impugnazione e di eventuali ipotesi di sospensione o di rinvio della decisione di confisca nei gradi di appello (ai sensi dell'articolo 9 della decisione quadro); la regolamentazione della destinazione dei beni confiscati (articolo 16 della decisione quadro); le ipotesi di risarcimento del danno (ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro).

Tali previsioni sono contenute nei principi e criteri direttivi della presente proposta di legge che definiscono i confini della delega e di cui il Governo dovrà tenere conto in sede di adozione del decreto legislativo di attuazione della decisione quadro stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, punto iii), della decisione quadro, la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ovvero per le confische disposte ai sensi degli articoli 2-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

d) prevedere l'inclusione tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche dei

delitti contro l'industria e il commercio previsti dal capo II del titolo VIII del libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, in modo da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati;

e) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

g) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

h) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere f) e g), adeguate forme di comunicazione e di informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

i) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone

comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

m) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

n) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

o) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera *n*);

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

p) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera *b*);

q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera *n*) e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo spe-

cificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;

r) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

s) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre

2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni;

t) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera *s)*, l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

u) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere *r)* e *s)*;

v) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

z) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

aa) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esplorabilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00



16PDL0053650